

CENTRI DI CONSERVAZIONE PER LA PREMOLTIPLICAZIONE (CCP)			
N	Regione	Denominazione	Indirizzo
2	Emilia Romagna	CAV - Centro attività Vivaistiche Soc. Coop. Agricola	Via Tebano 45 48018 Faenza (RA)
6	Sicilia	CREA-ACM Centro di Ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee	Corso Savoia, 190 95024 Acireale (CT)
7	Prov. Aut. Bolzano	centro di Sperimentazione Agraria e forestale Laimburg	Via Laimbug, 6 39040 Vadenza (Posta ORA) (BZ)

N. IDENTIFICATIVO COSTITUTTORE O RICHIEDENTE	
N. IDENTIFICATIVO COSTITUTTORE O RICHIEDENTE	COSTITUTTORE O RICHIEDENTE
68	C.I.V. CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
80	CREA-ACM
107	DCA UNIBO
211	LAIMBURG
346	VITROPLANT

17A03933

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 maggio 2017.

Modifiche al decreto 22 luglio 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, che prevede che con uno o più decreti ministeriali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti da forno;

Visto il decreto 22 luglio 2005 recante Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno, adottato congiuntamente dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui è stata dedicata una specifica normativa a tutela di alcune tra le più note specialità della tradizione dolciaria italiana;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Considerato che il regolamento (UE) n. 1169/2011 innova la materia sull'etichettatura dei prodotti alimentari con l'adozione di principi generali che risultano prevalenti sulla specificità delle indicazioni e delle regole procedurali;

Vista la necessità di aggiornare i riferimenti della normativa sull'etichettatura del decreto 22 luglio 2005 al regolamento (UE) n. 1169/2011;

Considerato che in ragione del tempo trascorso dalla sua pubblicazione è opportuno, alla luce dell'esperienza maturata e delle problematiche applicative emerse, apportare alcuni correttivi per fornire un più rispondente quadro di certezze operative in linea con lo spirito della norma;

Ritenuta la necessità di rafforzare gli indirizzi interpretativi adottati con circolari interpretative inserendoli nel decreto 22 luglio 2005 al fine di rendere più comprensibili taluni adempimenti relativi ai prodotti da forno;



Preso atto della necessità di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso una più chiara definizione degli ingredienti che possono utilizzarsi nei prodotti da forno richiamati nel decreto 22 luglio 2005;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 2015/1535/UE con nota del 4 agosto 2016;

Adottano
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 22 luglio 2005

1. Al decreto ministeriale 22 luglio 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»;

b) all'art. 1, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantità non inferiore al sedici per cento;»;

c) all'art. 1, comma 2, lettera g) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;

d) all'art. 2, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»;

e) all'art. 2, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantità non inferiore al venti per cento;»;

f) all'art. 2, comma 2, lettera g) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;

g) all'art. 3, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»;

h) all'art. 3, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantità non inferiore al sedici per cento;»;

i) all'art. 3, comma 2, lettera g) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;

j) all'art. 3, comma 5, lettera f) dopo la parola «oli» si inseriscono le parole «e grassi»;

k) all'art. 4, comma 3, lettera f) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;

l) all'art. 5, comma 3, lettera f) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;

m) all'art. 6, comma 3, lettera i) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;

n) all'art. 7, comma 2, le parole: «di uvetta o» sono soppresse e dopo le parole: «dalla sostituzione» sono inserite le seguenti: «o dall'eliminazione»;

o) all'art. 7, comma 3, dopo le parole «ad eccezione» sono inserite le seguenti «nell'impasto di base»;

p) all'art. 7, comma 4, dopo le parole: «altri ingredienti caratterizzanti» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di sfarinati di cereali per gli amaretti e gli amaretti morbidi.»;

q) all'art. 8, comma 1, le parole «al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento (UE) n. 1169/2011»; dopo la parola «“panettoncino”» sono inserite le parole «e “colombina” o similari»;

r) all'art. 8, comma 2, dopo le parole: «agrumi canditi o di entrambi» sono inserite le seguenti: «come pure l'indicazione di assenza/modifica della glassatura e relativo decoro per le colombe ricoperte o da ricoprire.»;

s) all'art. 8, comma 6, le parole «dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»;

t) all'art. 8, comma 7, le parole «dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»;

u) dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Deroghe*). — 1. I prodotti fabbricati in conformità al presente decreto, specificamente formulati per persone intolleranti al glutine, possono riportare le denominazioni riservate previste agli articoli 1, 2, 3, 4 purché in linea con quanto stabilito dal regolamento di esecuzione Unione europea n. 828/2014.

2. Per la sostituzione degli ingredienti apportatori di glutine nei prodotti di cui al comma precedente è consentito esclusivamente l'impiego di ingredienti tecnologicamente necessari a tale scopo.»;

v) dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Sanzioni*). — 1. Per le violazioni al presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e del decreto legislativo n. 260/2005;

2. Salve le norme penali vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, le sanzioni previste per la pubblicità ingannevole di cui al decreto legislativo n. 206/2005, si applicano a quei prodotti che, pur riportando denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite nel decreto e non rispettando le caratteristiche di composizione quali-quantitative previste, utilizzano forme e modalità di presentazione identiche e confondibili con i prodotti disciplinati creando confusione nel consumatore.»;



w) all'allegato I, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la lettera d):

«d) Schema di calcolo per Panettone, Pandoro e Colomba:

Istruzioni per l'uso del metodo

Lo schema di calcolo va utilizzato, tenendo in considerazione la sua suddivisione in colonne (A,B,C,...) e righe (1,2,3):

a) Riportare la quantità ingredienti della propria ricetta nella colonna A.

b) Per le successive colonne, riportare nelle corrispondenti caselle il risultato del calcolo ottenuto seguendo le semplici indicazioni riportate sulla sinistra, dove le coordinate Lettera-Numero precisano il numero da utilizzare, mentre i segni / (per la divisione) e X (per la moltiplicazione) l'operazione matematica da effettuare.

c) Nelle caselle con il riquadro evidenziato si otterrà il numero da confrontare con i valori del decreto per quanto riguarda il burro o gli inerti (per ingredienti inerti si intende uvetta e canditi).

d) Per quanto riguarda il tuorlo, se nella propria ricetta si utilizzano:

uova intere: si moltiplicherà la quantità di uova utilizzate (A2) per 0,1505 ottenendo la trasformazione in tuorlo secco, quest'ultimo si dividerà per il totale 2 e si moltiplicherà per 100 ottenendo così la percentuale da confrontare;

tuorlo: bisogna considerare il dato nella casella D3.

Una particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi di controllo alle caratteristiche del burro, uova e tuorlo.

	A	B	C	D
INGREDIENTI	Quantità ingredienti in impastatrice	Residuo secco ingredienti	Anidro impasto	% Ingredienti secchi su impasto secco
1 FARINA		0,858	A1 X B1	0,00
2 UOVA		0,235	A2 X B2	0,00
3 TUORLO		0,43	A3 X B3	0,00
4 BURRO concentrato		1	A4 X B4	0,00
5 BURRO normale		0,859	A5 X B5	0,00
6 ZUCCHERO		0,995	A6 X B6	0,00
7 LIEVITO NAT.		0,6	A7 X B7	0,00
8 ACQUA		0	A8 X B8	0,00
9 MONO-DIGLI. POLVERE		0,97	A9 X B9	0,00
10 LATTE SCREMATO PV		0,96	A10 X B10	0,00
11 SALE		1	A11 X B11	0,00
12 LIEVITO BIRRA		0,29	A12 X B12	0,00
13 BURRO DI CACAO		1	A13 X B13	0,00
14 AROMI		0,1	A14 X B14	0,00
TOTALE 1 (somma da A1 a A14)	0,00		TOTALE 2 (somma da C1 a C14)	0,00
15				
16 UVETTA		0,83	A16 X B16	0
17 CANDITI		0,83	A17 X B17	0
TOTALE 3 (somma di A15 + A16 + A17)	0,00		TOTALE 4 (somma di C15 + C16 + C17)	0,00
18				

(*) Trasformazione in tuorlo secco partendo da uova intere

Il TOTALE 2 (C15) corrisponde all'impasto secco senza inerti (uvetta e canditi)

Il TOTALE 4 (C18) corrisponde all'impasto secco con inerti (uvetta e canditi)

x) all'allegato I, comma 2, le parole «dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»;

z) all'allegato I, comma 3, le parole «dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»;

aa) all'allegato II, comma 1, lettera e) la parola «pirlatura» è sostituita dalle parole «arrotondamento della porzione della pasta (pirlatura);

bb) all'allegato II, comma 4, lettera c) dopo le parole «colatura dell'impasto» si inserisce la parola «solitamente».



Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Mutuo riconoscimento

1. Ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 4.

Efficacia

1. Il presente decreto è efficace dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2017

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

*Il Ministro delle politiche
agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

17A03926

DECRETO 18 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Galaxy società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Unione italiana cooperative concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ex art. 2545-octiesdecies codice civile nei confronti della società cooperativa «Galaxy società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 84.755,00 si riscontra una massa debitoria di € 287.660,00 ed un patrimonio netto negativo di. € 229.945,00;

Considerato che in data 13 dicembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Galaxy società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Bussolengo (VR), (codice fiscale 08177910968) è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sara Agostini nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GST SRA 72P46 D969J) e domiciliata in Vigonza (PD) in V.le del Lavoro n. 2/G.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2017

*D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto*
ORSINI

17A03900

